

CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE DEL MARINA DI PUNAT

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le presenti Condizioni generali di gestione si applicano agli utenti dei servizi forniti dal porto turistico gestito da MARINA Punat d.o.o. Punat (di seguito denominato: il Marina), ai proprietari delle imbarcazioni, alle persone autorizzate dai proprietari ad utilizzare l'imbarcazione, all'equipaggio e ad altre persone autorizzate dai proprietari a soggiornare a bordo dell'unità, agli utenti degli ormeggi per imbarcazioni in transito e charter, nonché agli equipaggi e ad altre persone autorizzate a soggiornare a bordo delle unità natanti.

Le presenti Condizioni generali di gestione disciplinano i diritti e gli obblighi del Marina e degli utenti dei servizi forniti.

Il servizio di utilizzo dell'ormeggio fornito dal Marina in base ad un Contratto di utilizzo dell'ormeggio, più dettagliatamente specificato nel capitolo II delle presenti Condizioni generali di gestione, ed il servizio di utilizzo dell'ormeggio giornaliero, più dettagliatamente specificato nel capitolo III delle presenti Condizioni generali di gestione, sono soggetti a differenti discipline contrattuali.

Articolo 2

I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate nel Marina, l'equipaggio e le altre persone autorizzate a soggiornare a bordo delle unità, ossia tutti gli utenti dei servizi forniti dal Marina sono tenuti ad attenersi alle presenti Condizioni generali di gestione, al vigente Regolamento sull'ordine nell'ambito del Marina di Punat, nonché al vigente Regolamento sull'ordine interno del Marina di Punat. In caso di eventuali inosservanze di detti documenti, il Marina potrà rifiutare la fornitura dei servizi, in particolare l'utilizzo dell'ormeggio, o potrà revocare l'ormeggio messo a disposizione, avendo inoltre la facoltà di imporre sanzioni previste in base ai sopra indicati documenti.

Articolo 3

I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate nel Marina, così come i loro fruitori autorizzati dai proprietari, sono tenuti a provvedere alla custodia dell'imbarcazione e dell'attrezzatura di bordo usando la diligenza del buon padre di famiglia. Le imbarcazioni devono essere munite di idonei parabordi e cavi d'ormeggio di qualità per tutto il periodo della sosta dell'imbarcazione nel Marina. Sono inoltre tenuti ad attenersi a tutte le norme in vigore disciplinanti la sosta e la navigazione nei limiti del mare costiero croato.

In caso di mancato equipaggiamento dell'imbarcazione con cavi d'ormeggio idonei, il Marina si riserva la facoltà di munire l'imbarcazione di idonei cavi di qualità a spese del proprietario o del fruitore dell'imbarcazione autorizzato, senza previo avviso.

Tutte le imbarcazioni all'ingresso nell'area portuale del Marina devono essere munite dei necessari certificati di navigabilità ed essere mantenute nello stato di navigabilità ai sensi delle norme in vigore. Durante la navigazione le imbarcazioni devono essere condotte da persona abilitata ed in possesso di un certificato idoneo e valido, nonché avere a bordo un numero sufficiente di membri dell'equipaggio qualificati e in possesso delle idonee licenze ai sensi della legge in vigore. In caso contrario, il Marina non si assume alcuna responsabilità per dette unità e si riserva la facoltà di negar loro l'accesso.

Articolo 4

In caso di danno arrecato al Marina o ad altri utenti dei servizi forniti dal Marina da parte di qualsiasi altro utente dei servizi forniti dal Marina, il medesimo è tenuto a risarcire per intero ogni danno ai sensi del diritto positivo in vigore nella Repubblica di Croazia.

Il proprietario dell'imbarcazione, ossia il fruitore dell'imbarcazione autorizzato dal proprietario, è responsabile dei danni arrecati ai beni di proprietà del Marina, ad altrui imbarcazioni, veicoli, rimorchi, attrezzatura e ad altri beni di terzi nell'ambito del Marina, nonché dei danni derivanti da morte o lesioni provocate a terzi, dei danni derivanti dall'inquinamento dell'ambiente arrecati dall'equipaggio dell'imbarcazione o da altre persone autorizzate a soggiornare a bordo dell'unità, nonché dei danni derivanti da difetti all'imbarcazione o all'attrezzatura di bordo, o da una cattiva manutenzione dell'imbarcazione o dell'attrezzatura di bordo. Qualora il Marina dovesse sostenere una qualsiasi spesa derivante dai danni di cui sopra, incluse le spese legali, o se si ritenesse obbligata a versare qualsiasi importo a titolo di risarcimento del danno provocato a terzi, il proprietario dell'imbarcazione colpevole o, indirettamente, il fruitore dell'imbarcazione autorizzato dal proprietario, sono tenuti ad indennizzare il Marina per l'intero.

Il proprietario dell'imbarcazione è tenuto a risarcire al Marina ogni danno arrecato da lui stesso, da veicoli o imbarcazioni di sua proprietà, dal suo equipaggio, da suoi eventuali rappresentanti, visitatori o ospiti a qualsiasi struttura o attrezzatura di proprietà del Marina o di terzi che si trovi all'interno dell'area di competenza del Marina.

Articolo 5

Il Marina garantisce di rispondere a tutte le norme prescritte dalle leggi croate, nonché di mantenere il porto, l'intera infrastruttura, i fabbricati, gli impianti ed ogni altra attrezzatura portuale in regola ed in buono stato a regola d'arte, usando la diligenza del buon imprenditore.

L'intera area del Marina è aperta al pubblico, salvo alcune strutture e zone specifiche alle quali l'accesso è consentito unicamente a persone autorizzate.

Articolo 6

Tutti i servizi forniti dal Marina vengono addebitati in conformità al tariffario in vigore all'atto della resa del servizio all'utente.

Articolo 7

Nell'ambito della sua attività, ed in particolare nell'adempimento dei suoi obblighi disciplinati dalle presenti Condizioni generali di gestione, il Marina è responsabile del danno soltanto nel caso in cui esso sia consequenziale al mancato uso della diligenza dovuta da parte del Marina o del suo personale.

Il Marina è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per:

- a) danni provocati da perdite di guadagno (lucro cessante) o di tempo, da ritardi, fruizione di ferie annuali e simili;
- b) danni provocati all'attrezzatura di bordo o danno causato dalla sottrazione della stessa se non era chiusa a chiave in uno spazio coperto a bordo dell'unità, oppure se sottratta senza effrazione;
- c) danni all'attrezzatura dell'imbarcazione stazionata all'ormeggio permanente non registrata nell'inventario di bordo;
- d) danni provocati da perdita o danneggiamento a quadri d'autore o oggetti di metalli preziosi, denaro, titoli e simili;
- e) danni provocati da perdita o danneggiamento di effetti personali degli utenti degli ormeggi, dell'equipaggio o di altre persone autorizzate a soggiornare sulle imbarcazioni stazionate nel Marina;
- f) danno arrecato a binocoli, apparecchi fotografici, apparecchi radio, televisori e ad altri apparecchi tecnici di bordo o il loro smarrimento;
- g) danni e spese derivanti dalla rimozione del relitto;
- h) danni verificatisi per l'inosservanza delle norme doganali e portuali o di altri regolamenti amministrativi;
- i) perdita di parabordi, ancore, cavi, piede poppiere, elica o di altra attrezzatura che può essere smontata dall'imbarcazione senza forzare;
- j) danni derivanti dalla normale usura;
- k) danni arrecati alle autovetture, motociclette o altri veicoli stradali parcheggiati.

Il Marina sarà sollevato dalla responsabilità qualora fornisca le prove che il danno sia stato provocato:

- a) durante il periodo in cui l'imbarcazione era in custodia dell'utente dell'ormeggio o di un'altra persona autorizzata dal medesimo ai sensi dell'art. 8, commi 5, 6 e 7, nonché dell'art. 12, comma 5 delle presenti Condizioni generali;
- b) da forza maggiore;
- c) in conseguenza di atti di guerra o eventi simili, sciopero, sospensione dal lavoro, sommosse civili, rischi politici, atti di terrorismo ed eventi simili;
- d) da un atto doloso o per disattenzione dell'utente dell'ormeggio, dell'equipaggio o di altre persone autorizzate a soggiornare sull'imbarcazione nell'ambito del Marina;
- e) da intervento errato o incompetente posto in essere da parte del proprietario dell'imbarcazione, dell'equipaggio o di altre persone a bordo dell'unità;
- f) da mancata manutenzione, incuria o logorio dell'imbarcazione o dell'attrezzatura;
- g) in conseguenza di un vizio occulto o difetto tecnico all'imbarcazione o all'attrezzatura;
- h) da guasto all'impianto elettrico o idraulico di bordo oppure tra l'unità e la colonnina sul molo;
- i) da rottura di cavi d'ormeggio che appartengono all'imbarcazione;
- j) da congelamento;
- k) da roditori;
- l) da collisione con un'altra imbarcazione;
- m) dall'inosservanza del Regolamento sull'ordine interno e del Regolamento sull'ordine nell'ambito portuale del Marina di Punat da parte dell'utente dell'ormeggio, dell'equipaggio o di altre persone autorizzate all'utilizzo dell'imbarcazione;
- n) in conseguenza di lesioni fisiche o decesso dell'utente dell'ormeggio, dell'equipaggio o di altre persone autorizzate ad occupare l'imbarcazione nel Marina verificatesi a bordo dell'unità;
- o) da inquinamento ambientale causato dall'imbarcazione stessa;
- p) da incendio o esplosione causati a bordo dell'imbarcazione dell'utente dell'ormeggio o da mancata osservanza delle misure di sicurezza previste dai Regolamenti del Marina da parte dell'utente dell'ormeggio, dell'equipaggio o di altre persone autorizzate ad occupare l'imbarcazione;

- q) se l'equipaggio deve essere sempre presente a bordo dell'unità a norma di legge, o in conformità alla specifica del costruttore, ai requisiti tecnici o ad una decisione del Marina in merito, e non lo era al momento del verificarsi dell'evento avverso.

Il Marina è manlevato dalla responsabilità nel caso si verifichino danni intenzionali provocati da terzi, compreso il furto dell'imbarcazione o dell'attrezzatura o di altri beni stazionati all'interno del Marina, fatto salvo il caso di comprovata mancanza di dovuta attenzione del Marina o del proprio personale.

Articolo 7a

Il Marina si assume la responsabilità per i danni per i quali è responsabile a norma di legge, ossia per i danni provocati dal proprio personale o dalle società affiliate e per i quali, in caso di una decisione resa dal tribunale in merito, sarebbe chiamato a rispondere. La Società Marina Punat d.o.o. (S.r.l) ha stipulato un contratto d'assicurazione a copertura della responsabilità del proprietario del porto turistico verso terzi. L'assicurazione in oggetto dovrà coprire i danni arrecati al soggetto titolare del contratto di utilizzo dei servizi forniti dal porto turistico o a terzi per i quali la responsabilità viene assunta dal porto turistico.

Il Marina non si assume alcuna responsabilità per danni o altre conseguenze derivanti dall'inosservanza delle presenti Condizioni di gestione, del Regolamento sull'ordine interno e del Regolamento sull'ordine nell'ambito portuale del Marina di Punat.

II. ORMEGGIO PERMANENTE NEL MARINA

Contratto di ormeggio permanente

Articolo 8

L'oggetto di un contratto di ormeggio permanente è il servizio di utilizzo dell'ormeggio permanente nel Marina, sia in acqua che a terra, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il servizio di utilizzo dell'ormeggio permanente viene considerato fornito se per l'unità di navigazione è stipulato il Contratto di utilizzo dell'ormeggio permanente in forma scritta tra il Marina e il proprietario dell'unità, ossia un'altra persona che fruisce del diritto al possesso dell'unità (di seguito denominato: l'Utente dell'ormeggio).

Il posto ormeggio permanente viene assegnato all'imbarcazione dal Marina in conformità al Regolamento sull'ordine nell'ambito portuale del Marina di Punat e al suo Piano d'ormeggio. Il Marina potrà rimuovere, a propria discrezione e senza una speciale autorizzazione da parte dell'Utente dell'ormeggio, l'unità oggetto del Contratto di ormeggio permanente ed allocarla in un altro posto ormeggio all'interno dell'area portuale, qualora se ne ravvisi la necessità. Il Marina è tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione all'Utente. La riallocazione del posto ormeggio all'interno dell'area del Marina nel corso della durata del Contratto non comporta alcun effetto sulla responsabilità del Marina.

Oltre al Contratto di ormeggio permanente sottoscritto, l'Utente è tenuto a consegnare al Marina anche copia dei documenti relativi all'imbarcazione, dai quali risulti la proprietà ovvero la disponibilità dell'unità, la patente nautica relativa all'unità in questione (cioè un idoneo documento che permetta la navigazione in conformità alla normativa croata), copia della polizza assicurativa relativa all'unità, copia del passaporto o della carta d'identità della persona fisica quale Utente dell'ormeggio, ossia della persona fisica quale rappresentante dell'Utente, le chiavi dell'unità e la lista dell'inventario compilata a norma (l'elenco dell'attrezzatura di bordo).

L'unità è considerata in custodia del Marina quando si trova attraccata al posto ormeggio e quando l'Utente ha consegnato al Marina i documenti di cui al paragrafo precedente del presente articolo, nonché le chiavi dell'unità. Si ritiene che l'Utente dell'ormeggio, o la persona da questi autorizzata, abbia preso l'unità in piena custodia quando abbia ritirato i documenti che permettono la navigazione oppure la chiave dell'unità; da quel momento il Marina risulta manlevato da ogni responsabilità, sia che l'unità si trovi nel porto, sia in navigazione.

Nel caso in cui l'Utente dell'ormeggio, o qualsiasi altra persona avente il consenso del medesimo, prenda in consegna l'unità nel Marina senza ritirare i documenti e la chiave e senza preavvisare il Marina, farà ciò sotto la propria responsabilità, sollevando in tal modo il Marina da ogni responsabilità sia che l'unità si trovi nel porto, sia in navigazione. In detto caso l'Utente dell'ormeggio, o la persona avente il consenso del medesimo, si ritiene abbia preso in possesso l'unità dal momento del proprio ingresso (o della persona da questi autorizzata) nell'area del Marina. Ai sensi della presente disposizione, chiunque entri nell'area del Marina facendo uso della scheda magnetica dell'Utente dell'ormeggio e chiunque sia in possesso delle chiavi dell'unità è ritenuto persona munita dell'autorizzazione dell'Utente. Inoltre, l'unità è considerata presa in possesso anche quando, durante il controllo giornaliero effettuato dal personale del Marina o in qualsiasi altro modo, si accerti che l'Utente dell'ormeggio, o qualsiasi altra persona che abbia il consenso dell'Utente, soggiornava a bordo dell'unità durante il verificarsi di un evento avverso.

Il Marina è manlevato da ogni responsabilità qualora l'unità sia utilizzata per lo svolgimento di qualsivoglia attività economica, in particolare il noleggio (charter).

Obblighi del Marina Articolo 9

In base al Contratto di ormeggio permanente, il Marina si impegna a concedere in uso all'Utente un posto ormeggio per una determinata imbarcazione in conformità all'art. 8, comma 3, delle presenti Condizioni generali per l'intera durata del Contratto.

Il Marina è tenuto a provvedere alla piena efficienza e sicurezza tecnico-nautica dell'ormeggio assegnato, alla sua idoneità per il tipo di imbarcazione, nonché alla sua manutenzione per l'intera durata del Contratto usando la diligenza del buon imprenditore e rispettando le regole d'arte. In particolare, è obbligo del Marina provvedere alla piena funzionalità delle dotazioni del posto ormeggio con doverosa cura ed a regola d'arte, disporre di sufficiente personale qualificato ed abilitato ai lavori di manutenzione ed alla sorveglianza, nonché in possesso della competenza in materia di sicurezza tecnico-nautica e di efficienza degli ormeggi.

Il Marina si obbliga a concedere in uso agli utenti degli ormeggi, nonché alle persone autorizzate a soggiornare a bordo dell'unità, servizi igienici regolarmente arredati e sottoposti a regolare manutenzione, nonché ogni altra infrastruttura destinata all'uso degli utenti.

All'Utente dell'ormeggio viene consegnata una scheda magnetica per l'accesso all'area portuale possibile 24 ore su 24.

Il Marina s'impegna a custodire i documenti e la chiave dell'imbarcazione consegnatigli dall'Utente dell'ormeggio. L'utilizzo dell'imbarcazione da parte di persona che non è Utente dell'ormeggio è ammessa esclusivamente dietro specifica autorizzazione scritta dell'Utente dell'ormeggio. La chiave dell'imbarcazione ed i documenti che consentono la partenza dell'imbarcazione saranno riconsegnati unicamente all'Utente dell'ormeggio o alla persona avente autorizzazione scritta all'utilizzo dell'imbarcazione da parte dell'Utente dell'ormeggio.

Dal momento della presa in custodia dell'imbarcazione da parte del Marina, in conformità all'art. 8, comma 5, delle presenti Condizioni generali di gestione, il Marina si impegna ad effettuare regolari verifiche ed interventi di manutenzione al fine di provvedere alla sicurezza tecnico-nautica dell'ormeggio, effettuando inoltre periodici controlli visivi dello stato dell'imbarcazione e dell'efficienza dei cavi d'ormeggio. Qualora, in occasione di detti controlli, dovesse essere riscontrata una qualsiasi alterazione all'imbarcazione, all'attrezzatura o ai cavi d'ormeggio, oppure il loro cattivo stato, è obbligo del Marina di darne tempestiva comunicazione all'Utente. In caso di mancato riscontro dell'Utente, tenuto ad eliminare il rischio che l'imbarcazione o la sua attrezzatura rappresentano per le altre imbarcazioni o per i beni in ambito portuale, o in caso di mancata applicazione delle misure atte a prevenire il deterioramento o il danneggiamento dell'imbarcazione o dell'attrezzatura di bordo, il Marina potrà adottare misure ragionevoli ed indispensabili per assicurare l'incolumità dell'imbarcazione e dell'attrezzatura, ossia per eliminare il rischio a spese dell'Utente dell'ormeggio ritenuto responsabile. Il Marina si riserva la facoltà di assumere l'obbligo di provvedere ad altri servizi e lavori aggiuntivi qualora ciò sia esplicitamente pattuito dalle parti contraenti, in conformità all'art. 10, comma 3, delle presenti Condizioni generali di gestione.

Durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio permanente in custodia del Marina, il Marina, usando la diligenza del buon imprenditore, si impegna a prendere misure ragionevoli e consuete di sua competenza atte a proteggere l'imbarcazione da rischi di danneggiamento esterni, ossia da rischi non derivanti da difetti inerenti all'imbarcazione o all'attrezzatura di bordo.

Durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio permanente in custodia del Marina, il Marina si impegna, tramite il proprio personale marinaresco, a provvedere alla sicurezza dell'imbarcazione mediante il doveroso espletamento delle attività di sorveglianza, prestando cioè doverosa e consueta attenzione al fine di prevenire l'accesso non autorizzato all'imbarcazione o il compimento di atti dannosi all'imbarcazione o all'attrezzatura da parte di terzi. Le parti contraenti consentono alla registrazione dei controlli effettuati dal personale marinaresco in formato elettronico. Su richiesta dell'Utente dell'ormeggio, detta evidenza dei controlli effettuati potrà essere consegnata al medesimo in qualsiasi momento.

Il Marina è tenuto comunicare tempestivamente all'Utente dell'ormeggio l'assenza dell'imbarcazione dal Marina (assenza della quale il Marina non era stato doverosamente avvisato) o la mancata osservanza di altre disposizioni disciplinanti la presa in consegna dell'imbarcazione ai sensi delle presenti Condizioni generali di gestione. Qualora venga accertato che l'imbarcazione sia partita senza il consenso dell'Utente dell'ormeggio, il Marina è tenuto a denunciare immediatamente la sottrazione dell'imbarcazione alle Autorità competenti ed a rendersi disponibile alla cooperazione nel corso delle procedure in seguito intraprese da dette autorità.

Obblighi dell'Utente dell'ormeggio Articolo 10

Gli obblighi dell'Utente dell'ormeggio sono i seguenti:

- a) corrispondere il canone stabilito per l'utilizzo dell'ormeggio permanente nel Marina secondo le modalità ed i termini pattuiti;

- b) provvedere alla regolare manutenzione dell'imbarcazione usando la diligenza dovuta per tutto il periodo di sosta dell'imbarcazione al posto ormeggio permanente; qualora il Marina dovesse considerare che l'Utente dell'ormeggio non si dimostri un buon occupante, ha la facoltà di prendere misure atte a provvedere all'incolumità dei beni a carico dell'Utente dell'ormeggio;
- c) munire l'imbarcazione di mezzi antincendio efficaci. L'imbarcazione dovrà essere dotata di almeno un sistema antincendio automatico nella sala motori; il Marina può esigere mezzi antincendio aggiuntivi qualora ritenga che quelli esistenti non siano sufficienti;
- d) mettere in sentina una spugna ecologica o un mezzo di simile natura atto ad assorbire le impurità causate da eventuali difetti di natura tecnica o da mancata manutenzione dell'imbarcazione per evitare che, tramite il sistema di svuotamento sentina, siano disperse in mare;
- e) dichiarare alla reception del Marina ogni attrezzatura di bordo mediante la lista dell'inventario compilata conformemente all'art. 8, comma 4, delle presenti Condizioni generali di gestione, nonché ogni altra eventuale successiva modifica;
- f) provvedere alla custodia sotto chiave di tutti i beni mobili di bordo registrati nella succitata lista dell'inventario;
- g) munire l'imbarcazione di idonei cavi di ormeggio e parabordi, nonché di un telone di copertura di ottima qualità;
- h) in caso di lavori all'imbarcazione, dovrà esibire la documentazione tecnica dalla quale risultino esattamente le modalità d'effettuazione dell'intervento. In particolare, durante il sollevamento dell'imbarcazione dovrà segnalare quale attrezzatura si trovi nella parte dell'imbarcazione sott'acqua e dare informazioni precise sulla sua relativa posizione;
- i) comunicare alla reception del Marina ogni assenza dell'imbarcazione la cui durata sia superiore a 7 giorni; durante l'assenza segnalata, il Marina ha la facoltà di noleggiare l'ormeggio ad un altro utente;
- j) comunicare il proprio arrivo nell'ambito portuale del Marina alla reception o alla guardiola;
- k) assicurare l'imbarcazione e l'attrezzatura contro il rischio di danni arrecati a terzi o ai loro beni dal proprietario o dall'utilizzatore dell'imbarcazione, compresa l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore dell'imbarcazione, il che costituisce *condicio sine qua non* per la stipula del Contratto di ormeggio permanente. All'imbarcazione non coperta da dette assicurazioni a norma di legge non può essere assegnato ormeggio permanente nel Marina. L'assicurazione dovrà essere in vigore per l'intera durata del Contratto di ormeggio permanente. In caso contrario, il Marina ha il diritto all'immediata risoluzione del Contratto;
- l) comunicare al Marina ogni cambiamento dell'indirizzo. La posta inviata all'ultimo recapito noto dell'Utente dell'ormeggio è considerata spedita regolarmente;
- m) comunicare al Marina ogni eventuale cambiamento dei numeri di telefono affinché l'Utente possa essere contattato tempestivamente in caso di emergenza. Il Marina non si assume alcuna responsabilità per danni che sarebbero stati evitati se il proprietario fosse stato raggiungibile al numero di telefono indicato nel contratto.

L'Utente dell'ormeggio nel Marina è soggetto ai seguenti divieti:

- a) noleggiare a terzi il posto ormeggio;
- b) utilizzare qualsiasi parte del porto, degli edifici, delle imbarcazioni o dei veicoli che si trovano all'intero del Marina o negli spazi di sua proprietà a scopi commerciali, tranne se in possesso di un apposito contratto stipulato con il Marina;
- c) apportare modifiche o alterazioni all'attrezzatura o agli impianti del Marina;
- d) esibire avvisi o pubblicità, salvo nel caso di un'autorizzazione esplicita della Direzione del Marina.

Il Contratto di ormeggio non è cedibile a terzi da parte dell'Utente, né è valido per altre imbarcazioni. Qualora, durante l'efficacia del Contratto di ormeggio, l'Utente ceda o perda il diritto di proprietà all'imbarcazione (per es. a causa di passaggio proprietà, risoluzione del contratto o stipula di un nuovo contratto di leasing o locazione, entrata in possesso dell'imbarcazione da parte del creditore ipotecario, ecc.), egli sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Marina entro 7 giorni dall'avvenuto cambiamento, indicando il nominativo e il recapito del nuovo titolare. In tal caso il Marina avrà la facoltà di risolvere il contratto unilateralmente.

In caso di crediti insoluti per servizi forniti, per provvedimenti adottati a spese dell'Utente dell'ormeggio, o di quelli dovuti a titolo di risarcimento danni di cui all'art. 4 delle presenti Condizioni generali di gestione, nonché di qualsiasi altro credito derivante dalle presenti Condizioni generali di gestione, dal vigente Regolamento sull'ordine nell'ambito portuale del Marina di Punat, dal vigente Regolamento sull'ordine interno del Marina di Punat e dal diritto positivo della Repubblica di Croazia, il Marina disporrà del diritto di ritenzione e del diritto di pegno sull'unità e la sua attrezzatura. L'Utente dell'ormeggio acconsente all'esercizio di detti diritti da parte del Marina nei casi di cui sopra senza necessità d'ulteriore richiesta o autorizzazione. Il Marina si riserva il diritto di sistemare, a propria discrezione, l'imbarcazione a terra al fine di proteggere i propri crediti. L'Utente dell'ormeggio assume a proprio carico ogni nuova spesa in merito.

Responsabilità per danni all'imbarcazione o all'attrezzatura

Articolo 11

Nei limiti dei suoi obblighi disciplinati dalle presenti Condizioni generali di gestione, il Marina è responsabile dei danni arrecati all'imbarcazione o all'attrezzatura oggetto del Contratto di ormeggio permanente sempreché l'imbarcazione sia stata in custodia del Marina durante il verificarsi del danno ai sensi dell'art. 8 delle presenti Condizioni generali di gestione e qualora il danno sia dovuto a mancata attenzione da parte del Marina o del suo personale.

L'importo complessivo di responsabilità del Marina per un singolo evento avverso non può comunque superare l'importo in controvalore di 1.000.000 euro, salvo il caso in cui il danno sia stato causato da negligenza dolosa o colposa del Marina.

Sono applicabili le esenzioni di responsabilità del Marina indicate nelle presenti Condizioni generali di gestione.

III. ORMEGGIO GIORNALIERO NEL MARINA (TRANSITO)

Contratto di ormeggio giornaliero Articolo 12

L'oggetto di un contratto di ormeggio giornaliero è il servizio di usufruzione del posto ormeggio giornaliero in acqua nell'area del Marina. Il Contratto di ormeggio giornaliero è un contratto a breve termine con durata non inferiore a un (1) giorno. La durata di un tale contratto viene fissata in base al numero di giorni di sosta dell'imbarcazione al posto ormeggio.

Il servizio di usufruzione dell'ormeggio giornaliero viene fornito in conformità ad un contratto non formalizzato che viene considerato stipulato all'atto dell'approdo dell'imbarcazione nel Marina. Attraccando l'imbarcazione ad un posto ormeggio all'interno del Marina, l'utente del servizio di ormeggio giornaliero accetta le presenti Condizioni generali di gestione nella sua interezza senza possibilità di modifiche. L'utente dell'ormeggio giornaliero è colui che, durante il periodo dell'usufruzione dell'ormeggio giornaliero, è titolare dell'imbarcazione ed è rappresentato dal comandante dell'imbarcazione.

L'assegnazione di ormeggi giornalieri viene effettuata dal Marina in conformità al Regolamento sull'ordine nell'ambito portuale del Marina di Punat ed al suo Piano d'ormeggio in funzione della disponibilità degli ormeggi in transito. All'atto del suo arrivo al Marina, l'imbarcazione viene accolta da un marinaio che le indica un posto ormeggio.

Con l'imbarcazione approdata e ormeggiata nel Marina, il comandante dell'imbarcazione è tenuto a consegnare al Marina la patente nautica relativa all'imbarcazione in oggetto (ossia un documento equipollente che consenta la navigazione) ed i documenti d'identità dell'equipaggio e dei passeggeri a bordo dell'unità (la cosiddetta lista dell'equipaggio /crew list/, ossia la lista dei passeggeri a bordo dell'unità).

Per tutto il periodo di usufruzione del servizio di posto ormeggio giornaliero, l'imbarcazione deve essere in custodia dell'utente del servizio. In nessun momento, in nessun senso o in nessuna parte detta imbarcazione sarà considerata in custodia del Marina.

L'Utente del servizio di posto ormeggio giornaliero mantiene il pieno ed autonomo possesso e la custodia dell'imbarcazione, e se, durante lo stazionamento dell'unità al posto ormeggio nel Marina, dovesse allontanarsi dall'unità, lo farà sotto la propria responsabilità.

Obblighi del Marina Articolo 13

Il Marina mette a disposizione dell'Utente del servizio di posto ormeggio giornaliero un posto ormeggio ai sensi dell'art. 12, comma 3 delle presenti Condizioni generali. L'ormeggio deve essere efficiente ed idoneo per il tipo di imbarcazione e in piena efficienza dal punto di vista della sicurezza tecnico-nautica. Deve, altresì, essere mantenuto in detto stato per tutto il periodo dell'usufruzione. In particolare, è obbligo del Marina provvedere alla piena funzionalità delle dotazioni del posto ormeggio (colonnine acqua/energia elettrica, attracco in acqua) e disporre di sufficiente personale qualificato e abilitato ai lavori di manutenzione ed alla sorveglianza, nonché in possesso della competenza in materia di sicurezza tecnico-nautica ed efficienza degli ormeggi.

Il Marina mette a disposizione dell'Utente dell'ormeggio giornaliero e delle persone occupanti autorizzate dallo stesso i propri servizi igienici regolarmente mantenuti e arredati, nonché ogni altra infrastruttura destinata all'uso degli utenti.

Il Marina si obbliga a custodire la documentazione consegnatagli dall'Utente dell'ormeggio. Il Marina ha il diritto alla custodia di detta documentazione per tutta la durata dello stazionamento dell'imbarcazione nell'ambito del Marina e finché non sia saldata per intero la fattura relativa al servizio di ormeggio giornaliero fornito.

Obblighi dell'Utente dell'ormeggio giornaliero Articolo 14

È obbligo dell'Utente dell'ormeggio giornaliero:

- a) versare il corrispettivo per l'utilizzo dell'ormeggio giornaliero nell'area del Marina secondo il vigente tariffario, contestualmente al rilascio della fattura e comunque prima della partenza dal Marina;
- b) provvedere alla regolare manutenzione dell'imbarcazione usando la diligenza dovuta per tutto il periodo di sosta dell'imbarcazione al posto ormeggio nel Marina;
- c) munire l'imbarcazione di mezzi antincendio efficaci. L'imbarcazione dovrà essere dotata di almeno un sistema antincendio automatico nella sala motori;

- d) mettere in sentina una spugna ecologica o un mezzo di simile natura atto ad assorbire le impurità causate da eventuali difetti di natura tecnica o da mancata manutenzione dell'imbarcazione per evitare che, tramite il sistema di svuotamento sentina, siano disperse in mare;
- e) in caso di assenza dall'imbarcazione ormeggiata, chiudere a chiave tutti i beni mobili di bordo, nonché gli effetti personali dell'equipaggio e dei passeggeri;
- f) anticipare il proprio arrivo al Marina per telefono o via radio (canale 17);
- g) denunciare tempestivamente il proprio arrivo alla reception del Marina esibendo i documenti d'identità dell'equipaggio e delle altre persone ospitate a bordo, le patenti nautiche e la lista dell'equipaggio;
- h) ormeggiare l'imbarcazione in modo sicuro e secondo le istruzioni impartite dal personale del Marina (il capitano e i marinai), facendo uso di cavi di adeguate dimensioni ed avendo munito l'imbarcazione di un numero sufficiente di parabordi;
- i) attenersi alle presenti Condizioni generali di gestione, al vigente Regolamento sull'ordine nell'ambito portuale del Marina di Punat e al vigente Regolamento sull'ordine interno del Marina di Punat.

Il Marina dispone del diritto di ritenzione e del diritto di pegno sull'unità e sulla sua attrezzatura a copertura di ogni eventuale credito insoluto per la fruizione dei servizi forniti, per i provvedimenti adottati a spese dell'Utente dell'ormeggio giornaliero, o per crediti dovuti a titolo di risarcimento danni di cui all'art. 4 delle presenti Condizioni generali di gestione, nonché di qualsiasi altro credito derivante dalle presenti Condizioni generali di gestione, dal vigente Regolamento sull'ordine nell'ambito portuale del Marina di Punat, dal vigente Regolamento sull'ordine interno del Marina di Punat e dal diritto positivo della Repubblica di Croazia. L'Utente dell'ormeggio acconsente all'esercizio di detti diritti da parte del Marina nei casi di cui sopra senza necessità d'ulteriore richiesta o autorizzazione.

Responsabilità del Marina Articolo 15

Il Marina è responsabile soltanto dell'efficienza e della sicurezza tecnico-nautica dell'ormeggio e delle sue dotazioni. È manlevato da qualsiasi altra responsabilità legata all'imbarcazione.

L'importo complessivo di responsabilità del Marina per un singolo evento avverso non può comunque superare l'importo in controvalore di 1.000.000 euro, salvo il caso in cui il danno sia stato causato da negligenza dolosa o colposa del personale del Marina.

Sono applicabili le esenzioni di responsabilità del Marina indicate nelle presenti Condizioni generali di gestione.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Diritto applicabile, foro competente ed interpretazione delle Condizioni generali Articolo 16

Il diritto applicabile alle presenti Condizioni generali di gestione, nonché a tutti i contratti pattuiti secondo le presenti Condizioni generali tra gli utenti e il Marina, è il diritto croato.

In caso di eventuali controversie derivanti da un contratto stipulato in conformità alle presenti Condizioni generali di gestione, le parti contraenti convengono la competenza del competente tribunale di Fiume. Qualora ciò non fosse possibile, le eventuali controversie saranno demandate al tribunale croato competente che deciderà in base al diritto croato applicabile.

In caso di eventuali controversie, farà fede il testo in lingua croata delle presenti Condizioni generali di gestione.

I titoli dei capitoli e degli articoli hanno solo valore indicativo per un più facile orientamento, non incidendo affatto sull'interpretazione delle disposizioni delle presenti Condizioni generali di gestione.

Le disposizioni generali e finali delle presenti Condizioni generali di gestione troveranno applicazione a tutti gli utenti dei servizi forniti dal Marina, mentre le disposizioni speciali, di cui ai capitoli II e III delle presenti Condizioni generali di gestione, troveranno applicazione soltanto ai rapporti contrattuali pertinenti. In caso di conflitto tra una disposizione speciale e le disposizioni generali, prevarrà la disposizione speciale delle presenti Condizioni generali di gestione.

Modifiche alle Condizioni generali di gestione Articolo 17

Sono ammesse modifiche unilaterali alle Condizioni generali di gestione. Le stesse andranno pubblicate a cura del Marina sul proprio bollettino ufficiale o sul proprio sito web, e dovranno essere comunicate per iscritto a tutti gli utenti degli ormeggi permanenti almeno 30 giorni prima del giorno della loro entrata in vigore.

L'entrata in vigore delle Condizioni generali di gestione novellate abroga le Condizioni generali di gestione precedenti.